



## CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

### PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N.

concernente

*“Norme di indirizzo in materia di fiscalità di vantaggio,  
in attuazione dell’art. 40 D.L. 31 maggio 2010, n. 78”*

di iniziativa del Consigliere

**Massimo ROMANO**

*Campobasso, 21 giugno 2010*

## Relazione di accompagnamento

La presente proposta di legge regionale, recante “*Norme di indirizzo in materia di fiscalità di vantaggio, in attuazione dell’art. 40 D.L. 31 maggio 2010, n. 78*”, detta disposizioni concernenti i criteri e le modalità per la riduzione e l’esonero totale, nonché per le detrazioni e le deduzioni con riferimento alle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

La proposta legislativa è adottata nell’ambito della potestà legislativa regionale di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’ art. 119 della Costituzione.

La proposta di legge rappresenta una cornice normativa di principi ed indirizzi programmatici, in anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Molise, nonché nel rispetto della legge dello Stato, della normativa dell’Unione Europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, adottata in attuazione dell’art. 40 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante “*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività*”.

Con essa, il Consiglio regionale delega la Giunta Regionale ad adottare un disegno di legge regionale concernente disposizioni attuative, dunque di dettaglio, per la riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, secondo gli indirizzi politico-programmatici di cui alla presente proposta di legge.

La grave situazione finanziaria della Regione Molise, in ragione del disavanzo sanitario e delle prevedibili conseguenze, anche fiscali, della accertata inottemperanza del Commissario ad acta per l’adempimento delle prescrizioni di cui al Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, ha determinato un inasprimento della pressione fiscale regionale che sta determinando conseguenze gravissime sui redditi delle famiglie e sulla situazione economica complessiva del tessuto imprenditoriale e produttivo della Regione.

Appare pertanto indispensabile immaginare percorsi legislativi di progressiva riduzione della pressione fiscale regionale, segnatamente nell’ambito dei confini delineati dalla legislazione dello Stato, dunque riferiti alla imposta regionale sulle attività produttive, da realizzarsi mediante corrispondente riduzione della spesa pubblica corrente, segnatamente attraverso economie sui cd. costi della politica, degli apparati politico-istituzionali, nonché su tutte le voci di spesa che, allo stato, non appaiono necessarie.

Nello specifico, l’articolato disciplina:

### Art. 1 - *Oggetto e ambito di applicazione.*

Nell’ambito della potestà legislativa concorrente, di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’ art. 119 della Costituzione, in anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Molise, nonché nel rispetto della legge dello Stato, della normativa dell’Unione Europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la presente legge, in attuazione dell’art. 40 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante “*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività*”, disciplina i criteri e le modalità per

la riduzione e l'esenzione totale, nonché per le detrazioni e le deduzioni con riferimento alle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

*Art. 2 - Modalità di attuazione.*

La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, previo parere delle competenti commissioni consiliari Bilancio e Attività produttive, una proposta di disegno di legge regionale recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il parere di cui al comma precedente deve essere reso dalle commissioni, riunite in seduta congiunta, sentiti i rappresentanti del partenariato economico e sociale, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'adozione della proposta di disegno di legge.

Il parere di cui al comma 2 è obbligatorio e vincolante.

Il disegno di legge, deliberato ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è approvato con legge regionale nei successivi dieci giorni.

*Art. 3 - Criteri di indirizzo programmatico*

Nell'adozione del disegno di legge di cui all'articolo 2, la Giunta regionale si atterrà ai criteri di indirizzo programmatico di seguito elencati cui attribuire priorità nella concessione delle agevolazioni fiscali:

- a. iniziative produttive relative a settori produttivi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica ovvero di applicazione di brevetti e di risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;
- b. iniziative produttive finalizzate allo sviluppo dell'attrattività territoriale, con particolare riferimento alla promozione turistica, dei beni archeologici, culturali, paesaggistici, speleologici nonché afferenti la divulgazione delle tipicità enogastronomiche della Regione Molise;
- c. iniziative produttive riferite al comparto dell'agricoltura biologica, della agrozootecnica, dell'apicoltura e di ogni altro settore riferito all'alimentazione di qualità.

Fermi gli ambiti programmatici di cui al precedente comma, il regolamento di cui all'articolo 2 prevede i seguenti criteri di priorità:

- a. Imprese costituite da soggetti ultra quarantenni in stato di disoccupazione e/o cassa integrazione e/o lavoratori in mobilità e/o percettori di reddito annuale netto da lavoro dipendente inferiore a euro 10 mila;
- b. le imprese che trasformino gli esistenti contratti di lavoro dipendente e/o saltuario in contratti a tempo indeterminato per almeno il 40% del personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c. Imprese che assumono nuove unità di personale con contratti a tempo indeterminato;
- d. Imprese aventi sede nei territori dei Comuni del cd. cratere sismico.

*Art. 4 - Incentivi per il rientro in Molise di ricercatori residenti fuori regione.*

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso del titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti fuori regione,

abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza fuori regione presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Molise acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nella Regione Molise.

Gli emolumenti del comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.

#### *Art. 5 - Disposizioni finali*

In conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 40 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il Presidente della Regione è autorizzato al compimento di tutti gli atti necessari alla sottoscrizione dell'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. che stabilisce il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni della presente legge.

#### *Art. 6 - Disposizioni finanziarie. Indirizzi.*

La presente legge non comporta impegni di spesa.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante una corrispondente riduzione della spesa, da quantificarsi con provvedimento della Giunta Regionale, attingendo:

- a. alle risorse derivanti dalle corrispondenti economie di bilancio rinvenienti dall'applicazione della legge (pdl n. 197/2007 – legge cd. Taglia stipendi);
- b. alle economie derivanti dalla soppressione delle commissioni consiliari speciali, ivi inclusi i corrispondenti appostamenti di bilancio;
- c. alle economie derivanti dall'abrogazione dell'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 15/2009;
- c. alle economie derivanti dalla soppressione dei capitolo di spesa riferiti al conferimento di consulenze esterne e/o di contratti di collaborazione esterna comunque denominati, sia della Giunta che del Consiglio regionale;
- d. alle economie derivanti dal recupero immediato delle somme erogate dalla Giunta regionale in forza di incarichi fiduciari, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 28/2003, in favore di Fin Molise spa a far data dal 2001, se del caso mediante esercizio del potere di controllo analogo della Giunta regionale sulle proprie società in house;
- e. alle economie derivanti dal recupero degli oneri finanziari derivanti dalla rimodulazione dei mutui erogati dalla Fin Molise ai sensi della legge regionale n. 28/2003, autorizzati dagli art. 4, 5 e 6 della legge regionale n. 12/2008, in favore di imprese beneficiarie dei predetti incarichi fiduciari ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 28/2003, quanto incompatibili con il regime di aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE;
- f. alle economie derivanti dagli introiti della vendita del parco auto in dotazione agli assessori regionali;
- g. alle economie derivanti dagli oneri connessi alla gestione delle carte di credito in dotazione ai componenti della Giunta Regionale, ai rispettivi collaboratori

- autorizzati con provvedimento della Giunta, nonché, ove muniti, al direttore generale e ai dirigenti regionale;
- h. alle economie derivanti dalla soppressione delle spese di rappresentanza istituzionale del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta, nonché del Presidente del Consiglio regionale, nonché della Regione stessa, ad eccezione di quelle autorizzate con apposita deliberazione del Consiglio regionale;
  - i. alle economie derivanti dalla dismissione immediata degli immobili di proprietà regionale destinate a sedi di rappresentanza istituzionale ubicati fuori regione e all'estero;
  - l. alle economie derivanti dalla riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale non Consiglieri;
  - m. alle economie derivanti dalla riduzione dei trasferimenti finanziari in favore di enti dipendenti e società partecipate per il pagamento delle spettanze dei componenti dei rispettivi organi sociali monocratici e/o collegiali, in ottemperanza degli articoli 6, 7 e 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
  - n. alle economie derivanti dalla dismissione, mediante apposite procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni finanziarie della Regione Molise detenute in violazione delle afferenti disposizioni della legge finanziaria dello Stato.

**Massimo Romano**

Art. 1

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Nell'ambito della potestà legislativa concorrente, di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, e nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 119 della Costituzione, in anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Molise, nonché nel rispetto della legge dello Stato, della normativa dell'Unione Europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in attuazione dell'art. 40 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", la presente legge disciplina i criteri e le modalità per la riduzione e l'esenzione totale, nonché per le detrazioni e le deduzioni con riferimento alle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2

*Modalità di attuazione. Procedimento legislativo.*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere delle competenti commissioni consiliari Bilancio e Attività produttive, una proposta di disegno di legge regionale recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Il parere di cui al comma precedente deve essere reso dalle commissioni, riunite in seduta congiunta, sentiti i rappresentanti del partenariato economico e sociale, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'adozione della proposta di disegno di legge.
3. Il parere di cui al comma 2 è obbligatorio e vincolante.
4. Il disegno di legge, deliberato ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è approvato con legge regionale nei successivi dieci giorni.

### Art. 3

#### *Criteri di indirizzo programmatico*

1. Nell'adozione del disegno di legge di cui all'articolo 2, la Giunta regionale si atterrà ai criteri di indirizzo programmatico di seguito elencati cui attribuire priorità nella concessione delle agevolazioni fiscali:
  - d. iniziative produttive relative a settori produttivi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica ovvero di applicazione di brevetti industriali e di risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;
  - e. iniziative produttive finalizzate allo sviluppo dell'attrattività territoriale, con particolare riferimento alla promozione turistica, dei beni archeologici, culturali, paesaggistici, speleologici nonché afferenti la divulgazione delle tipicità enogastronomiche della Regione Molise;
  - f. iniziative produttive riferite al comparto dell'agricoltura biologica, della agrozootecnica, dell'apicoltura e di ogni altro settore riferito all'alimentazione di qualità.
  
2. Fermi gli ambiti programmatici di cui al precedente comma, il regolamento di cui all'articolo 2 prevede i seguenti criteri di priorità:
  - e. Imprese costituite da soggetti ultra quarantenni in stato di disoccupazione e/o cassa integrazione e/o lavoratori in mobilità e/o percettori di reddito annuale netto da lavoro dipendente inferiore a euro 10 mila;
  - f. le imprese che trasformino gli esistenti contratti di lavoro dipendente e/o saltuario in contratti a tempo indeterminato per almeno il 40% del personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge;
  - g. Imprese che assumono nuove unità di personale con contratti a tempo indeterminato;
  - h. Imprese aventi sede nei territori dei Comuni del cd. cratere sismico.
  
3. L'individuazione delle iniziative produttive di cui al comma 1 e le tabelle riepilogative di cui al comma 2, sono disciplinate nel dettaglio dalla Giunta Regionale nel disegno di legge regionale di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4

*Incentivi per il rientro in Molise di ricercatori residenti fuori regione.*

1. In attuazione dell'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso del titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti fuori regione, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza fuori regione presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Molise acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nella Regione Molise.
2. Gli emolumenti del comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 5

*Disposizioni finali*

1. In conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 40 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il Presidente della Regione è autorizzato al compimento di tutti gli atti necessari alla sottoscrizione dell'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. che stabilisce il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni della presente legge.

Art. 6  
*Disposizioni finanziarie. Indirizzi.*

2. La presente legge non comporta impegni di spesa.
3. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà mediante una corrispondente riduzione della spesa, da quantificarsi con provvedimento della Giunta Regionale, attingendo:
  - a. alle risorse derivanti dalle corrispondenti economie di bilancio rinvenienti dall'applicazione della legge (pdl n. 28 del 30 marzo 2007 – legge cd. Taglia stipendi);
  - b. alle economie derivanti dalla soppressione delle commissioni consiliari speciali, ivi inclusi i corrispondenti appostamenti di bilancio;
  - c. alle economie derivanti dall'abrogazione dell'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 15/2009;
  - c. alle economie derivanti dalla soppressione del capitolo di spesa riferiti al conferimento di consulenze esterne e/o di contratti di collaborazione esterna comunque denominati, sia della Giunta che del Consiglio regionale;
  - d. alle economie derivanti dal recupero immediato delle somme erogate dalla Giunta regionale in forza di incarichi fiduciari, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 28/2003, in favore di Fin Molise spa a far data dal 2001, se del caso mediante esercizio del potere di controllo analogo della Giunta regionale sulle proprie società *in house*;
  - e. alle economie derivanti dal recupero degli oneri finanziari derivanti dalla rimodulazione dei mutui erogati dalla Fin Molise su incarico fiduciario ai sensi della legge regionale n. 28/2003, autorizzata dagli art. 4, 5 e 6 della legge regionale n. 12/2008, in favore di imprese beneficiarie dei predetti incarichi fiduciari ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 28/2003, quanto incompatibili con il regime di aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE;
  - f. alle economie derivanti dagli introiti della vendita del parco auto in dotazione al Presidente della Regione, agli assessori regionali e al Presidente del Consiglio regionale;
  - g. alle economie derivanti dagli oneri connessi alla gestione delle carte di credito in dotazione al Presidente della Giunta, ai componenti della Giunta Regionale, ai rispettivi collaboratori autorizzati all'utilizzo con provvedimento della Giunta

regionale, nonché, ove muniti, al direttore generale e ai dirigenti regionale e ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

- h. alle economie derivanti dalla soppressione delle spese di rappresentanza istituzionale del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta, nonché del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza, nonché della Regione stessa, ivi inclusi gli oneri per i festeggiamenti della Regione Molise, ad eccezione di quelle autorizzate con apposita deliberazione del Consiglio regionale;
- i. alle economie derivanti dalla dismissione immediata degli immobili di proprietà regionale destinate a sedi di rappresentanza istituzionale ubicati fuori regione e all'estero;
- l. alle economie derivanti dalla riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale non Consiglieri;
- m. alle economie derivanti dalla riduzione dei trasferimenti finanziari in favore di enti dipendenti e società partecipate per il pagamento delle spettanze dei componenti dei rispettivi organi sociali monocratici e/o collegiali, in ottemperanza degli articoli 6, 7 e 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- n. alle economie derivanti dalla dismissione, mediante apposite procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni finanziarie della Regione Molise detenute in violazione delle afferenti disposizioni della legge finanziaria dello Stato.

Art. 7

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.